SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1964

(25ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Norme sull'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata, con conseguente acquisizione di nuove cattedre, e provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle soppresse scuole di avviamento professionale » **(761)** (*D'iniziativa dei deputati Codignola e Fusaro*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE *Pag.* 321, 325, 330, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 347
BELLISARIO 336, 338, 345
BOSCO 330, 339
DONATI 335, 341, 343, 344, 345
GRANATA 323, 334, 343, 345
MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 322, 323, 324, 328, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341
MONETI, *relatore* 325, 331, 338, 339, 340
PIOVANO 324
ROMANO 323, 326, 329, 334, 335, 336, 339, 340, 345
SCARPINO 322
SPIGAROLI 328, 329, 338
TRIMARCHI 331

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Baldini, Bellisario, Bosco, Cassano, Donati, Giardina, Granata, Levi, Limoni, Maier, Moneti, Morabito, Piovano, Romano, Rovere, Russo, Salati, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Trimarchi e Zaccari.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Badaloni Maria, Caleffi e Magrì.

MONETI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Codignola e Fusaro: « Norme sull'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata, con conseguente acquisizione di nuove cattedre, e provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle soppresse scuole di avviamento professionale » (761) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Codignola e Fusaro: « Norme sull'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata,

con conseguente acquisizione di nuove cattedre, e provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle soppresse scuole di avviamento professionale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo alla Commissione che nella scorsa seduta il disegno di legge è stato ampiamente discusso in sede referente e che, sulla base del sostanziale accordo raggiunto su alcuni emendamenti da apportare al testo trasmesso dalla Camera, è stata richiesta, all'unanimità, l'assegnazione del provvedimento in sede deliberante, ora concessa dal Presidente del Senato.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

S C A R P I N O . Onorevole Presidente, vorrei porre una questione pregiudiziale.

Gli onorevoli colleghi sanno da quali serie preoccupazioni ero spinto nel proporre, durante la discussione in sede referente, l'emendamento all'articolo 2, lettera *b*), nella ferma intenzione di non pregiudicare la possibilità di reimpiego degli insegnanti sacrificati; sanno quanto necessario ed improrogabile sarebbe stato raddoppiare il numero dei posti della carriera di concetto ed esecutiva in base all'emendamento proposto dal collega Romano; sanno ancora che il trattamento giuridico ed economico del personale in questione rimane un trattamento discriminato, perchè sperequato nei confronti degli altri insegnanti proprio in base alle norme dettate dal presente disegno di legge.

Orbene, a tutto questo, come ulteriore motivo di perplessità debbo aggiungere che, se mal non ricordo, nell'esame del disegno di legge n. 761 in sede referente, le risposte fornite dall'onorevole Sottosegretario di Stato relativamente alla esclusione dalla scuola di oltre 9.000 insegnanti di materie sacrificate, furono poco convincenti e poco rassicuranti e che la reiezione degli emendamenti proposti dalla nostra parte conferma il carattere restrittivo del provvedimento: carattere restrittivo che, secondo le voci che circolano, verrebbe peggiorato nel senso che sarebbero ulteriormente ridotte le possibilità di impiego dei « sacrificati », anche in base ad alcune circolari emanate dal Ministero. In dette circolari, infatti, si parlerebbe di abbinamento di classi che non raggiungono il numero di 25 alunni e di altre misure che, se confermate, non andrebbero certamente incontro alle legittime aspirazioni della categoria interessata.

Per queste ragioni io ritengo mio dovere sollevare la seguente pregiudiziale: prima di proseguire l'esame, già iniziato in altra seduta in sede referente, del disegno di legge n. 761, noi riteniamo necessario che l'onorevole Sottosegretario di Stato informi la Commissione sul contenuto delle circolari ministeriali di cui ho fatto cenno.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non so a quale circolare Lei intenda riferirsi.

S C A R P I N O . Mi riferisco alla circolare sull'abbinamento di classi che non raggiungono il numero di 25 alunni e ad altre circolari, nel caso esistano.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Di fronte ad una domanda così generica, non sono in grado di risponderle. Se mi chiederà chiarimenti su una determinata circolare, potrò farmela inviare dal Ministero e portarla a conoscenza della Commissione.

S C A R P I N O . La mia richiesta, d'altra parte, ha attinenza con quanto dobbiamo trattare stamane!

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Creda pure, senatore Scarpino, che il suo legittimo desiderio, che non si crei un fenomeno di disoccupazione, è anche il desiderio del Governo. Posso assicurare, per esempio, che è in preparazione, per disposizione del Ministero, una circolare, la quale partirà fra oggi e domani, intesa ad invitare i Presidi ad agevolare e incoraggiare in tutti i modi la scelta delle materie facoltative che la legge ha incluso nel programma d'insegnamento.

Dalla relazione che ho avuto, devo dire che nella maggior parte degli istituti la

scelta dell'applicazione tecnica si aggira intorno al 60 per cento degli alunni, il che è già una buona percentuale trattandosi di materie facoltative.

È logico che, quando gli alunni di una classe che abbiano scelto la materia facoltativa sono in un numero estremamente ristretto, si possa procedere a qualche abbinamento; resta sempre, però, la garanzia, voluta dalla legge, che le cattedre sono su quattro corsi. Siamo in una fase appena iniziale per quanto riguarda il problema della scelta delle materie facoltative ed è nostra intenzione intervenire nel senso che ho indicato, cioè, invitando i Presidi a favorire in tutti i modi tale scelta.

Non credo di poter dire altro per rassicurare gli onorevoli senatori, salvo ripetere ancora una volta che la rapida applicazione del provvedimento che oggi discutiamo ci potrà consentire, nel più breve tempo possibile, di valutare la portata del fenomeno di disoccupazione che preoccupa tutti e di adottare, eventualmente, una ulteriore misura per fronteggiare tale fenomeno qualora dovesse verificarsi in misura considerevole.

G R A N A T A . Mi scusi, onorevole Sottosegretario, ma mi pare che ci sia una contraddizione, perchè quando lei dice che resta fermo il dettato della legge, la quale stabilisce che la cattedra opera su quattro corsi, smentisce, in sostanza, la notizia secondo la quale il Ministero avrebbe diramato una circolare intesa a determinare l'abbinamento di classi, laddove vi siano meno di 25 alunni.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non vedo la contraddizione!

Lei comprende che la cattedra si riferisce agli insegnanti di ruolo; costoro, quindi, vengono tutti collocati su quattro corsi. Se per avventura nessuno degli alunni di tutte le seconde e le terze dovesse scegliere applicazione tecnica, l'insegnante di ruolo rimarrebbe sempre in quei quattro corsi e avrebbe il trattamento intero di classe. È questo il dettato della legge!

G R A N A T A . Noi ci stiamo interessando, però, degli insegnanti non di ruolo. Se esiste veramente una circolare nel senso prima indicato, essa sarebbe in palese contraddizione con lo spirito che informa questo disegno di legge il quale tende a dare una sistemazione al personale in questione.

È necessario conoscere il contenuto di questa circolare, perchè potremmo correre il rischio di lavorare su un terreno già minato da una presa di posizione del Ministero in contrasto con lo spirito del provvedimento.

R O M A N O . A noi risulta che c'è una disposizione in base alla quale, per quanto concerne le applicazioni tecniche, i capi di istituto debbono formare le classi con un numero di alunni non inferiore a 25 per classe. Esiste, poi, un'altra disposizione in virtù della quale bisogna dividere gli alunni dalle alunne, in modo che quelli che si dedicano alle applicazioni tecniche vengano assegnati a determinate sezioni, quelle, invece, che si dedicano all'economia domestica vengano assegnate ad altre sezioni.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Se le alunne vogliono dedicarsi alle applicazioni tecniche, nessuno lo vieta; ma se scelgono l'economia domestica, è chiaro che debbono essere assegnate ad altri professori.

R O M A N O . Lo sdoppiamento della classe, allora, dovrebbe avvenire durante il corso d'insegnamento di economia domestica o di applicazioni tecniche; altrimenti, non solo opereremmo una divisione della classe per sesso, assurda pedagogicamente com'è stato ampiamente dimostrato da tutti i pedagogisti, ma arriveremmo anche ad una ulteriore contrazione delle possibilità di occupazione di questo personale.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non posso escludere, è ovvio, che tra i doveri del Ministero ci sia anche quello di evitare una eccessiva frammentazione delle classi.

P I O V A N O . L'onorevole Sottosegretario di Stato ha sottolineato ancora una volta l'urgenza di approvare questo disegno di legge e io desidero riconfermare che, da parte nostra, sotto questo profilo, siamo pienamente d'accordo. Esistono, tuttavia, alcune questioni che vorremmo preliminarmente chiarire per dissipare, se è possibile, una impressione — purtroppo, forse, non si tratta solo di impressione — che ci turba alquanto; quella cioè che il presente disegno di legge sia uno strumento assolutamente inadeguato rispetto alle necessità.

Le richieste di precisazione, fatte dai colleghi Scarpino, Romano e Granata, sono mosse proprio da questa preoccupazione: la legge che ci accingiamo a varare crea veramente le condizioni per risolvere il problema del quale ci stiamo occupando, o è solo un palliativo, diciamo, che affronta un aspetto piuttosto limitato, almeno come proporzione numerica, del problema stesso?

Si tratta di una preoccupazione che, del resto, avevamo già fatto presente nel proporre, durante l'esame in sede referente, l'emendamento inteso a portare da 1.260 a 3.000 il limite massimo delle nomine di cui all'articolo 3; emendamento che l'onorevole Sottosegretario di Stato ha respinto per ragioni finanziarie.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Mi scusi, senatore Piovano, ma non è esatto quello che lei dice. Ho fatto presente alla Commissione, e doverosamente credo, che avendo partecipato a tutte le trattative attraverso le quali eravamo giunti ad ottenere dal Tesoro la copertura di questo disegno di legge e avendo constatato personalmente le difficoltà esistenti, avevo buoni motivi per ritenere che un emendamento del genere avrebbe rappresentato una remora notevole per la approvazione del provvedimento stesso.

P I O V A N O . Abbiamo dato atto che questa obiezione era da prendersi in considerazione, tanto è vero che per tale motivo non abbiamo insistito sull'emendamento. Questo può provare, spero, quanto ci stia a cuore la rapida approvazione del disegno di legge.

Resta il fatto, però, che quella preoccupazione, della quale era già espressione l'emendamento sopra accennato, ha avuto in questi giorni una ulteriore sottolineatura, diciamo, da parte degli interessati e, soprattutto, delle organizzazioni sindacali che li rappresentano, le quali ci hanno fatto rilevare che alcuni emendamenti, concordati in perfetta buona fede da parte di tutti e con l'intenzione di giovare alla categoria, in realtà sono gravemente lesivi per gli interessi della categoria stessa.

L'emendamento che avevamo concordato per la sostituzione, nel primo comma dell'articolo 1, delle parole « e di sei ore settimanali di preparazione » con le altre « cui vanno aggiunte le ore necessarie per la preparazione e la cura delle attrezzature », era stato accettato, credo, da ogni parte, con la piena convinzione che la nuova dizione fosse più favorevole alla categoria; si pensava, cioè, che con questo emendamento si sarebbe avuto un impegno scolastico inferiore e non superiore alle sei ore settimanali. La categoria — alcuni esponenti della quale, per la verità, avevano essi stessi suggerito quell'emendamento — è tornata sulla questione facendo presente che tale emendamento, lasciando indeterminato il numero delle ore, consente, in realtà, una interpretazione tale, da parte dei capi d'istituto, per cui si potrebbe andare molto al di là delle sei ore previste nel disegno di legge e che, pertanto, sarebbe preferibile ripristinare la formulazione originaria.

Ecco, dunque, i motivi delle nostre perplessità. Esiste, poi, il fatto che dall'analisi delle cifre, cortesemente forniteci dall'onorevole Sottosegretario, abbiamo ricavata la convinzione che in base a questo disegno di legge si creerà una disponibilità di posti largamente inferiore a quella che prevedevamo. Noi pensavamo che sarebbero state escluse dalla sistemazione 3.000-4.000 persone circa. Adesso, invece, ci stiamo persuadendo che la mancanza di disponibilità di posti riguarda qualcosa come 10.000-12.000 persone.

Allora, considerando da una parte le perplessità che investono l'emendamento sulle sei ore e dall'altra le perplessità che si aggravano sulla questione del numero dei posti, il nostro gruppo vorrebbe chiedere al Governo se, passando il disegno di legge così com'e, salvo la modifica da apportare eventualmente all'articolo 1, si sente di ribadire in questa sede l'impegno che, stando alle affermazioni dei rappresentanti sindacali, assunse in un colloquio con essi e cioè che il personale di cui stiamo trattando sarà riassorbito globalmente nell'amministrazione dello Stato.

Se il Governo si sente di assumere un impegno di questa natura, è evidente che il presente disegno di legge, pur nella sua limitazione, può passare; se il Governo, viceversa, questo impegno non assume, noi ci troviamo allora ad essere veramente più preoccupati di quanto non lo fossimo alcuni giorni fa. È per questa ragione che noi ci permettiamo di sottoporre al Governo un ordine del giorno che il Governo dovrà dire se accetta, se respinge o in che forma lo accetta e quali sono le sue intenzioni ad avvenuta approvazione del disegno di legge.

Il Sottosegretario ci ha già detto, per la verità, che il presente disegno di legge consentirà di fare un censimento, un controllo più preciso delle condizioni della categoria. Fin qui possiamo essere d'accordo; una volta, però, che questo controllo sarà avvenuto, in quale direzione intende marciare il Governo? Intende, cioè, presentare altri provvedimenti che consentano la copertura di altri posti fino ad esaurimento totale di coloro che si trovano in questa condizione, oppure no? Questo è il quesito. Mi permetto ancora di ricordare che abbiamo tutti convenuto che il disagio di questa categoria non è da imputare alla categoria stessa, perchè si tratta di insegnanti che sono stati messi in queste condizioni da un provvedimento dello Stato: lo Stato li priva del posto, è quindi giusto che lo Stato si dia carico del loro avvenire.

P R E S I D E N T E . Ritengo che il problema sollevato dal senatore Scarpino non possa considerarsi una questione pregiudiziale. Procediamo con ordine, ed ascoltiamo anzitutto il relatore.

M O N E T I , *relatore*. Nella precedente seduta in sede referente avevo chiesto la parola non come relatore, ma come membro di questa Commissione, per far sentire, a titolo personale, che le preoccupazioni avanzate dai senatori Scarpino, Piovano, Granata, Romano, ecc., erano certamente anche da me condivise. Vorrei anche ricordare a me stesso, però, che dobbiamo analizzare i problemi dal punto di vista di una buona, saggia amministrazione della cosa pubblica e non soltanto dal punto di vista delle più o meno legittime richieste delle varie categorie. Poichè noi dobbiamo correre su questa strada pericolosa di organizzare la scuola, i corsi, gli insegnamenti ecc., al fine di trovare un utile collocamento di tutti coloro che chiedono di essere sistemati nella scuola, queste preoccupazioni possono avere una certa legittimità.

Ora, quando un provveditore chiede la soppressione di un corso di scuola elementare, la preoccupazione che sorge in tutto l'ambiente sindacale del mondo degli insegnanti è legittima; però chi non sa, per esempio, che nella provincia di Arezzo vi sono scuole con solo due alunni e un insegnante? Può andare avanti a lungo questa situazione?

Ho fatto queste osservazioni perchè noi abbiamo esteso la scuola media unica a tutti i Comuni, anche di 3.000 abitanti, ed è nota a tutti la situazione di questi Comuni di 3.000 o anche al di sotto di 3.000 abitanti, che sono poi tutti Comuni montani: il Ministero si è trovato nella necessità di costituire sezioni distaccate.

Per quanto riguarda il disegno di legge in esame, debbo ricordare che nella precedente seduta, dopo una discussione ampia ed approfondita, in sede referente, la Commissione ha approvato l'abolizione della norma relativa alle sei ore settimanali e un emendamento tendente a conservare per questo personale insegnante l'obbligo della manutenzione delle macchine. Gli interessati affermano ora che questo emendamento non ha ragion d'essere in quanto esiste il decreto legislativo n. 1277 del 1948, che pre-

vede già questo impegno da parte degli insegnanti tecnico-pratici per quanto riguarda le officine, i laboratori ecc.

Sarà il Governo a valutare l'opportunità di rivedere il testo su questo punto; però sta di fatto che tutta la Commissione fu concorde nell'accettazione di quell'emendamento, lo spirito del quale non era quello di aggravare ulteriormente gli insegnanti, ma di precisare meglio i loro compiti.

In quella seduta la Commissione decise anche di sopprimere il secondo comma dell'articolo 1 in quanto superfluo perchè ancora vigente la legge del 1962, n. 1617.

Venne invece respinto l'emendamento alla lettera *b*) dell'articolo 2 con il quale si proponeva di ridurre l'insegnamento ad orario pieno a due anni e a sei il numero delle ore settimanali.

Sempre all'articolo 2, lettera *c*), la Commissione approvò l'emendamento soppressivo delle parole: « l'abilitazione se richiesta ».

Si approvò anche un emendamento aggiuntivo per gli istituti e scuole d'arte secondo il quale potevano essere sistemati coloro che avevano titolo a partecipare ai concorsi.

Altri emendamenti di rilievo non ricordo vi siano stati in sede referente; solo ora sono venuto a conoscenza della necessità di un emendamento riguardante la copertura all'articolo 7, ma di questo vi parlerà il Presidente.

Non ho altro da dire se non invitare i colleghi ad approvare, con gli opportuni emendamenti, il più sollecitamente possibile, il disegno di legge al nostro esame.

R O M A N O . Già prima della relazione del senatore Moneti i colleghi del mio gruppo avevano prospettato alcune questioni che io intendo riproporre in sede di discussione generale.

In sostanza le osservazioni che noi muoviamo al presente disegno di legge partono dalla considerazione che, pur venendo incontro alle esigenze della categoria (ma solamente in parte) per quanto attiene alla riduzione dell'orario di insegnamento, questo disegno di legge si risolve tuttavia in un palliativo per quanto riguarda la sistemazione del personale della scuola che, in conseguenza della riforma della scuola media, è rimasto senza posto di lavoro. Abbiamo avuto delle cifre dalle quali risulta che circa diecimila insegnanti, pur dopo l'attuazione del disegno di legge che stiamo per approvare, rimarranno senza posto di lavoro. Questa è la preoccupazione che noi abbiamo ed è una preoccupazione gravissima soprattutto perchè questa massa di insegnanti che rimarrà senza posto peserà gravemente sulla possibilità stessa di creare fiducia intorno alla nuova scuola la quale è nata, per la verità, non molto bene: comincia a vivere una vita molto travagliata anche per le decisioni adottate dal Ministero della pubblica istruzione in relazione ad abbinamenti e sdoppiamenti di cattedre che riguardano sia le lettere e sia gli insegnamenti tecnico-pratici.

Creare fiducia intorno alla scuola media significa eliminare il più possibile i motivi di malcontento: si tratta di insegnanti che hanno svolto senza demerito il loro servizio per decenni nella scuola e che adesso verrebbero ad essere esclusi, non per colpa loro. Il fatto che questi insegnanti siano dei fuori ruolo non è loro imputabile, almeno nell'enorme maggioranza dei casi, data l'esiguità del numero dei posti messi a concorso.

Il Sottosegretario ci dice che l'attuazione di questo disegno di legge offrirebbe la possibilità di un censimento delle forze e darebbe la possibilità di esaminare, successivamente, quali possibilità ci sono di ulteriore riassorbimento degli esclusi, nella scuola o negli uffici pubblici.

Ebbene, noi abbiamo il dovere di prestare credito a questo impegno del Sottosegretario, riteniamo che questo sia un impegno ufficiale assunto innanzi alla 6ª Commissione del Senato, così come è stato assunto precedentemente nei confronti dei sindacati. Noi non dimentichiamo l'emanazione di comunicati da parte del Ministero della pubblica istruzione, nel corso di agitazioni di questo personale, comunicati con i quali il Ministero si impegnava al riassorbimento di coloro che erano rimasti esclusi,

in varie Amministrazioni dello Stato; noi vogliamo, però, che questo impegno sia ribadito pubblicamente dinanzi alla Commissione 6ª del Senato e perciò presentiamo un ordine del giorno.

Il senatore Moneti afferma che dobbiamo preoccuparci della saggia amministrazione dello Stato. Siamo d'accordo con il relatore su questo principio; però se per saggia amministrazione dello Stato si intende cacciare dalla scuola un personale che negli anni prossimi potrà essere indispensabile in vista dello sviluppo della scuola dell'obbligo e della sua istituzione fino nelle più remote contrade del nostro Paese, noi non possiamo consentire. Saggia amministrazione è, per noi, trattenere nella scuola la maggior parte possibile di questo personale, è venire incontro a esigenze di vita di persone che per anni hanno dato alla scuola tutto quello che potevano!

Do pertanto lettura dell'ordine del giorno che ho presentato con i colleghi Scarpino, Salati, Granata e Piovano:

« La 6ª Commissione del Senato, nella previsione che, nonostante l'attuazione delle norme di cui al disegno di legge n. 761, molti insegnanti delle materie previste nell'articolo 2 del provvedimento resteranno privi dell'insegnamento e non avranno possibilità di reimpiego nei posti della carriera di concetto, impegna il Governo a proporre al Parlamento misure atte al riassorbimento immediato e totale del personale in possesso dei titoli previsti dalla legge e rimasto senza impiego, dopo l'attuazione delle norme di cui al disegno di legge predetto ».

Noi abbiamo anche un'altra preoccupazione e desideriamo perciò rivolgere al Governo un'altra richiesta immediata: la facoltà di nominare gli insegnanti passerà in questi giorni dai provveditori ai presidi e ci risulta che molti presidi non hanno ancora sdoppiato le classi e hanno delle riserve circa la possibilità di sistemare alcune persone che fanno parte di graduatorie locali. Noi riterremmo che, proprio per una saggia e retta applicazione di questa legge, la facoltà di nominare insegnanti per queste discipline debba essere riservata per quest'anno esclusivamente ai provveditori agli studi. Chiediamo al Ministero la emanazione di una circolare che induca i provveditori agli studi a rinviare *sine die* la concessione della facoltà ai presidi di nominare insegnanti delle materie previste nell'articolo 2 della legge.

Presentiamo perciò quest'altro ordine del giorno:

« La 6ª Commissione del Senato impegna il Governo a riservare alla esclusiva competenza dei Provveditori agli studi la nomina degli insegnanti delle materie di cui all'articolo 2 del disegno di legge n. 761 per l'anno scolastico 1964-65 fino all'esaurimento completo dei posti e delle ore disponibili ».

Così facendo e senza proporre gli emendamenti che sarebbe stato opportuno e necessario formulare per ampliare la possibilità di sistemazione di questo personale nella scuola, noi riteniamo di agevolare l'approvazione del disegno di legge. Non possiamo, però, assumere la responsabilità di abbandonare al loro destino una decina di migliaia di insegnanti che hanno ben meritato; e se questo avverrà in conseguenza di una politica economica che è sostenuta dalla maggioranza, la maggioranza da sola si assumerà la responsabilità di respingere dalla scuola questo personale che noi, invece, nell'ambito di una diversa politica economica avremmo opportunamente sistemato nella scuola!

D'altra parte noi non ci rendiamo conto di come questo personale, che negli anni scorsi ha fatto parte dell'organizzazione scolastica e adesso ne viene espulso, possa pesare sul bilancio della pubblica istruzione in maniera diversa dall'anno passato, tanto più che con l'attuazione della nuova scuola dell'obbligo si realizzano alcune economie rispetto a quello che si spendeva negli anni scorsi per certi insegnamenti.

Si è parlato molto di impegno prioritario per la scuola. Noi vogliamo che questa priorità non pesi sugli insegnanti e soprattutto non pesi su quegli insegnanti che per decenni hanno prestato il loro servizio nella

scuola nelle condizioni che voi ben conoscete, fuori dei ruoli, non per colpa propria ma dell'Amministrazione dello Stato, che non ha bandito i concorsi o non ha allargato il numero dei posti di organico così come sarebbe stato opportuno fare!

SPIGAROLI. Mi pare che sia doveroso affermare l'importanza del disegno di legge in esame, il quale rappresenta un notevole sforzo per risolvere alcuni problemi fondamentali riguardanti la categoria degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti, cosiddetti « sacrificati ». Nessuno può in buona fede contestare il fatto che la riduzione dell'orario d'obbligo per gli insegnanti tecnico-pratici costituisca un notevole passo in avanti per la soluzione del problema concernente lo stato giuridico degli insegnanti stessi.

Voi sapete, infatti, che l'aspirazione principale degli insegnanti tecnico-pratici — aspirazione coltivata da tanti anni e per la quale si stanno battendo in sede sindacale — è quella di essere qualificati insegnanti a tutti gli effetti, di uscire, cioè, da una situazione ambigua per la quale sotto certi aspetti non sono considerati insegnanti ma impiegati civili dello Stato. Ora, l'assegnazione di un orario d'obbligo, pari a quello degli altri insegnanti, porta gli insegnanti tecnico-pratici molto avanti in questo sforzo per la conquista di una posizione e di una dignità nuove. Non sono ancora insegnanti nel pieno senso della parola, perchè il loro stato giuridico è fissato da una legge che attribuisce loro la qualifica di impiegati civili dello Stato; però, sulla base di questo primo successo, riusciranno poi a trovare la loro giusta collocazione in sede di stato giuridico generale, di quel famoso stato giuridico — e a questo proposito mi permetto di rivolgere una sollecitazione al rappresentante del Governo — che da tempo gli insegnanti attendono.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo l'attende dal Parlamento, perchè il disegno di legge è stato da tempo presentato!

SPIGAROLI. Credo che entrambi gli organi siano manchevoli al riguardo; però ritengo che a questo punto l'iniziativa spetti, come già nella legislatura precedente — durante la quale lo stato giuridico era stato presentato ed è poi caduto con il termine della legislatura stessa — nuovamente al Governo.

Dicevo dunque che, nell'ambito dello stato giuridico di tutti gli insegnanti, anche gli insegnanti tecnico-pratici troveranno la loro collocazione; comunque, attraverso questo disegno di legge noi li mettiamo in una posizione di partenza molto favorevole ai fini del raggiungimento della loro aspirazione.

Per quanto concerne le perplessità manifestate dal senatore Piovano, esiste effettivamente quell'elemento negativo da lui sottolineato, e io devo dire che già l'altra volta avevo accennato alla reazione sfavorevole che avrebbe suscitato nella categoria la dizione da noi adottata in sede referente in sostituzione delle parole « e di 6 ore settimanali di preparazione ». Io credo che la questione possa essere risolta facilmente: ho presentato un emendamento, che potrà essere gradito, penso, anche alla categoria interessata, il quale stabilisce, in sostanza, l'obbligo della preparazione, della cura delle attrezzature, al di fuori dell'orario d'obbligo per l'insegnamento, richiamandosi al decreto legislativo n. 1277 del 1948.

La seconda parte del disegno di legge si preoccupa della sistemazione degli insegnanti di materie cosiddette « sacrificate », che rimarranno senza posto quest'anno e negli anni successivi in seguito alla progressiva attuazione della riforma della scuola. Ora, non direi, come hanno dichiarato i colleghi di parte comunista, che si tratta di un palliativo; mi sembra ingenerosa questa affermazione!

Se consideriamo gli inconvenienti che si sono verificati in conseguenza della riforma Bottai, della riforma Gentile e di altre leggi che hanno frettolosamente cambiato le strutture della nostra scuola, dobbiamo riconoscere, innanzitutto, che ci troviamo di fronte ad un disegno di legge veramente originale in quanto, per la prima volta, forse, lo

Stato si preoccupa con meritevole impegno di venire incontro, nei limiti del possibile, e non solo dal punto di vista finanziario ma anche organizzativo — perche sono queste le due condizioni — a questi insegnanti che resterebbero privi di posto e di sostentamento. E se ne preoccupa per una ragione di carattere sociale, umano, ma nello stesso tempo per una salvaguardia degli interessi della scuola, perche effettivamente si tratta di elementi che costituiscono un prezioso patrimonio il quale potrà, certamente, essere utilizzato quando la scuola, soprattutto nel settore tecnico-professionale, avrà avuto quello sviluppo che deve necessariamente raggiungere entro breve tempo. Da questo punto di vista, quindi, direi che ci troviamo di fronte ad un provvedimento di notevole portata il quale dimostra un impegno veramente encomiabile da parte dello Stato.

Ho accennato prima anche all'aspetto organizzativo di questo intervento. Voi infatti potete immaginare quale confusione si sarebbe creata se, invece di collocare nell'ambito della scuola questi elementi, che restano privi di posto — e tra l'altro non sappiamo con previsione quanti siano — si fosse pensato di collocarli in altre amministrazioni. Indubbiamente, sarebbero sorti problemi di carattere organizzativo assai difficili che avrebbero frustrato l'utilità del provvedimento, così com'e accaduto per altre leggi che il Parlamento ha approvato e che poi non hanno avuto attuazione perchè l'Amministrazione non ha avuto la capacità tecnica e organizzativa per applicarle. Anche questo, dunque, è un elemento che va tenuto presente.

Non direi, poi, che coloro che potranno essere occupati rappresenteranno un numero di insegnanti molto limitato. Innanzitutto, dobbiamo tenere presente che ci è sconosciuto il numero di quelli che saranno assorbiti attraverso la sistemazione delle segreterie; non è facile definirlo, ma io credo che sia notevole, forse superiore a quello che immaginiamo, anche perchè diversi segretari che prima erano negli avviamenti e, quindi, dipendevano dai Comuni, non hanno accettato di rimanere nella scuola statale e diventare impiegati dello Stato, in quanto il trattamento ricevuto da parte dei Comuni, soprattutto di certi Comuni di alcune zone, era di gran lunga superiore a quello che essi avrebbero percepito nell'ambito della scuola statale, ragione per cui hanno preferito ritornare alle dipendenze dell'Amministrazione comunale. Bisogna altresì considerare l'espansione notevolissima della scuola che si è avuta anche quest'anno con la creazione di nuove scuole medie e, quindi, con la creazione di nuovi posti e, infine, la norma che riduce a 18 ore l'orario d'obbligo per gli insegnanti tecnico-pratici, che ha aumentato le possibilità di occupazione per questa categoria e in conseguenza della quale ritengo che quasi tutti gli insegnanti tecnico-pratici troveranno sistemazione.

Dai dati che ci ha forniti l'onorevole Sottosegretario, noi vediamo che il numero più rilevante di insegnanti di materie « sacrificate », che dovrebbero essere collocati, è costituito da quelli non di ruolo di applicazioni tecniche, di materie tecniche, di economia domestica, che sono 10.219. Ora, se arriveremo alla sistemazione totale di questi elementi, avremo già risolto il problema per quasi una metà degli interessati. Nella stessa tabella vediamo poi: 1.375 professori di ruolo di materie tecniche; 2.355 insegnanti tecnico-pratici di ruolo; 4.317 insegnanti tecnico-pratici assunti a tempo indeterminato e 601 insegnanti di ruolo di materie tecniche e commerciali. Si tratta di elementi che non sono assolutamente da includere tra coloro che debbono essere sistemati attraverso questo disegno di legge; quindi, credo che non si possa parlare di 10.000-12.000 insegnanti privi di posto, ma, al massimo, di 3.000-4.000 insegnanti.

ROMANO. Se le cose stessero effettivamente in questi termini, non ci preoccuperemmo!

SPIGAROLI. Scusate; se togliamo i 1.375 professori di ruolo di materie tecniche, i 2.355 insegnanti tecnico pratici di ruolo, i 10.219 insegnanti non di ruolo di applicazioni tecniche, materie tecniche eccetera e i 601 insegnanti di ruolo di materie

tecniche e commerciali, arriviamo già a 14.550. Ne resterebbero 10.000 circa; togliamo ancora i 2.500 che saranno assorbiti nelle segreterie e, infine quelli (1.260 + 1.260) previsti dall'articolo 3 del disegno di legge, ecco che abbiamo altri 5.020 insegnanti sistemati sulla base di questi dati, naturalmente, incerti.

Non vorrei aggiungere altro. Concludo affermando che dobbiamo considerare positivo questo provvedimento e aderire, pertanto, all'invito del Governo, nel senso di approvarlo sollecitamente, cercando di apportare, nei limiti del possibile, quelle modifiche che possano migliorarlo.

P R E S I D E N T E . Rivolgo, anche a nome dei colleghi, un particolare saluto all'onorevole Bosco che ha voluto onorare con la sua presenza questa Commissione.

B O S C O . La ringrazio del saluto e dichiaro che è per me un onore partecipare nuovamente, in qualità di senatore, ai lavori di questa Commissione.

Esprimo il mio parere favorevole a questo disegno di legge il quale, indubbiamente, viene incontro ad una esigenza assai sentita nella scuola italiana, qual'è quella della sistemazione di una benemerita categoria di insegnanti. Ma proprio per questa sollecitudine che mi spinge, al pari di tutti, credo, verso tale categoria, vorrei formulare alcune osservazioni di carattere prevalentemente giuridico per cercare di rendere immediatamente operativo il disegno di legge; perchè ho la preoccupazione che, se l'approvassimo nell'attuale formulazione, non potremmo procedere subito alla sistemazione di coloro che hanno titolo alla nomina.

La mia preoccupazione nasce da quanto è previsto all'articolo 3 il quale stabilisce che « la nomina di cui al precedente articolo viene effettuata per tutti i posti che sono disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè per tutti i posti che si renderanno comunque disponibili nel triennio dal 1964-65 al 1966-67 ». Questo significa che la nomina non può avvenire in un unico momento, ma in due tempi: cioè, bisognerà procedere prima alla nomina relativa ai posti disponibili alla data di entrata in vigore della legge e, poi, alla nomina per tutti i posti che si renderanno disponibili nel triennio dal 1964-65 al 1966-67. Ciò presuppone che si stabilisca chi ha diritto alla priorità, perchè è chiaro che tutti avranno interesse e, teoricamente, anche il titolo per essere nominati, in quanto il titolo per la nomina è costituito dall'insegnamento già prestato alla data di entrata in vigore della legge.

In sostanza, quindi, bisogna stabilire una graduatoria dei titoli e, di conseguenza, inserire una norma, che in questo disegno di legge manca, per la formazione della graduatoria stessa, altrimenti non si potrà procedere a tale sistemazione in tempi successivi.

L'articolo 5 dice che « il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a stabilire con ordinanza le modalità ed i criteri per la utilizzazione del personale, di cui agli articoli che precedono, nonchè la ripartizione dei posti in soprannumero previsti dall'articolo 3, tra i vari Provveditorati agli studi ». Si prevede, in sostanza, la ripartizione tra i vari Provveditorati, l'utilizzazione in certi istituti anzichè in altri, nella carriera di concetto anzichè in quella esecutiva e via dicendo; non si prevede però alcun criterio per la graduatoria che bisognerà compilare per sistemare queste persone, man mano che i posti saranno disponibili. Sarà necessario, perciò, inserire una norma nell'articolo 5 che autorizzi il Ministero a formulare una graduatoria per coloro che hanno titolo alla nomina, in base ad un criterio fondato sulla anzianità e sul merito. Questa è la prima osservazione.

Debbo ancora rilevare che, così com'è formulato, l'articolo 3 non prevede la possibilità di accertare anno per anno la disponibilità dei posti per la nomina di coloro che hanno titolo alla nomina stessa. Evidentemente non era questo lo spirito di chi ha proposto la norma, ma è chiaro che, qualora essa venisse mantenuta in questi termini, difficilmente la Corte dei conti potrebbe registrare un decreto relativo ad una nomina che avvenisse alla fine del 1965. Quindi proporrei un emendamento all'arti-

colo 3 con il quale si sostituiscano le parole: « nonchè per tutti i posti che si renderanno comunque disponibili nel triennio dal 1964-1965 al 1966-67 », con le altre: « nonchè per tutti i posti che si renderanno comunque disponibili in ciascuno degli anni 1964-65, 1965-66 e 1966-67 ».

TRIMARCHI. Mi dichiaro in linea di massima favorevole al presente disegno di legge.

Se veramente quanto ha assicurato il Sottosegretario e ripetuto il senatore Spigaroli in sede referente e deliberante è esatto e cioè che con l'articolo 1 gli insegnanti tecnico-pratici per la quasi totalità troveranno sistemazione, a me sembra che la soluzione adottata dall'articolo 1 sia la più soddisfacente.

Per quanto riguarda gli insegnanti delle materie « sacrificate » si sarebbe potuta trovare qualche soluzione più confacente allo scopo; ad ogni modo noi non siamo contrari all'approvazione del disegno di legge con gli emendamenti che sono stati concordati in sede referente. Ci rendiamo conto che esso non rappresenta l'ideale e quindi esprimiamo il desiderio e l'augurio che il Governo, pur dimostrando con questo disegno di legge di volere venire incontro alle categorie interessate con la migliore buona volontà, farà quanto è necessario perchè quelli che non riusciranno a sistemarsi possano conseguire in seguito il risultato desiderato e cioè ottenere anch'essi la sistemazione.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Bosco, ritengo che in esse vi sia qualcosa meritevole di considerazione. Indiscutibilmente nell'articolo 3 si fa riferimento ad una nomina che non è destinata ad attuarsi in un solo momento, ma in più momenti. Mi sembra opportuno perciò che si accolga l'emendamento all'articolo 3 proposto dal senatore Bosco.

All'articolo 5 del presente disegno di legge è detto che il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a stabilire con ordinanza le modalità ed i criteri per la utilizzazione del personale. Io ritengo che qui si faccia riferimento implicito anche alla graduatoria, perchè è chiaro che in nessun caso si può procedere alla sistemazione di questi insegnanti se non sulla base di una graduatoria: non si possono seguire criteri arbitrari! Ad ogni modo sarebbe opportuno rendere più chiaro il disposto dell'articolo 5.

Con queste precisazioni mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

MONETI, *relatore*. In generale concordo con quanto poco fa ha detto il senatore Spigaroli circa l'importanza di questo disegno di legge che mi pare non possa definirsi un disegno di legge che delude completamente le aspettative della categoria. Con la riduzione dell'orario a 18 ore, infatti, e con le disposizioni previste nell'articolo 3, il disegno di legge attesta la volontà del Parlamento e del Governo di venire incontro alle esigenze di questa categoria che ha subìto le conseguenze della riforma della scuola media. Naturalmente vi erano dei limiti che non potevano essere valicati e noi abbiamo già detto che non possono essere considerati come insegnanti sacrificati dalla riforma della scuola coloro che nella scuola stessa hanno prestato poche ore di servizio alla settimana, dimostrando così che il loro cespite di entrata non era assicurato da quelle poche ore di insegnamento.

Concordo anche con le osservazioni del senatore Bosco. Il Sottosegretario ricorderà certamente come io già ebbi occasione di sottolineare la necessità di ovviare ad alcuni inconvenienti che potevano derivare dalla applicazione dell'articolo 3 per le obiezioni che potevano essere fatte dalla Corte dei conti. A questi inconvenienti si può rimediare accettando il suggerimento del senatore Bosco, e cioè specificando che le nomine avverranno per i posti che si renderanno comunque vacanti in ciascuno degli anni 1964-65, 1965-66, 1966-67.

Per quanto riguarda poi l'altra preoccupazione avanzata dal senatore Bosco, circa i criteri di priorità con cui questi insegnanti verranno nominati, anch'io ritenevo in un primo tempo che l'articolo 5 implicasse già l'autorizzazione al Ministero a formula-

re una graduatoria, ma ritengo ora senza altro più opportuno emendare l'articolo nel senso suggerito dal senatore Bosco e quindi formularlo pressappoco in questo modo: « Il Ministero della pubblica istruzione procederà alla nomina degli insegnanti di cui all'articolo 3 secondo una graduatoria fondata sull'anzianità e sul merito, ed è autorizzato a stabilire con ordinanza . . . ».

Mi dichiaro, pertanto, favorevole agli emendamenti suggeriti dal senatore Bosco e rinnovo il mio invito ai colleghi a voler approvare il disegno di legge al nostro esame.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Gli onorevoli senatori sanno e mi insegnano che una realtà può apparire e appare effettivamente diversa a seconda che la si consideri con uno spirito improntato ad un certo pessimismo o con uno spirito improntato ad un certo ottimismo.

Il disegno di legge si propone di creare una più larga possibilità di occupazione per gli insegnanti di un determinato gruppo di materie che non hanno trovato riscontro nella nuova scuola media. Quanti posti si creano con questo disegno di legge? Io ritengo all'incirca 8 mila posti, perchè 3.100 si ricavano, con un calcolo matematico esatto, dalla riduzione dalle 24 ore alle 18 ore, 2.520 posti si ricavano dai posti in soprannumero, senza contare poi la quantità dei posti che sono o si renderanno disponibili sulla base dei normali organici nelle segreterie: posti di segretario e posti di applicato, il cui numero non siamo in grado di valutare esattamente, ma che senz'altro è considerevole ove si tenga conto, tra l'altro, dell'incremento della nostra scuola e non soltanto della scuola media, ma anche, e in misura assai considerevole, delle scuole dell'ordine superiore. Quest'anno abbiamo un fenomeno di ampliamento delle scuole dell'ordine superiore, nelle prime classi, che è di una portata vorrei dire inaspettata (non inaspettata se si considera che l'ondata di piena viene dalla scuola media e si è determinata in questi ultimi anni anche per l'abolizione dell'esame di ammissione alla scuola media stessa).

Ora, se voi considerate che noi renderemo disponibili forse settemila posti che si aggiungono ai dodicimila disponibili che già esistono per queste discipline, e ci avviciniamo così, quanto meno, ai 19 mila posti disponibili; se tenete presente che quei 24 mila che ho indicato nella statistica che ho messo a vostra disposizione rappresentano una cifra massima e tenete presente che vi sono anche frequenti duplicazioni per cui lo stesso insegnante figura due volte, dovrete riconoscere che abbiamo ragione di considerare la questione con una certa tranquillità.

Ora mi si vuole far dire qui che io considero a cuor leggero la prospettiva di allontanare dalla scuola 9.000 insegnanti (non so bene su quali basi sono stati calcolati!). Io vorrei pregare anche gli onorevoli senatori dell'opposizione di non farmi dire cose così cattive che io non ho pensato e non intendo dire e che sono ben lontane anzi dal mio modo di pensare e di sentire! Nelle passate sedute, durante la discussione in sede referente, io ho avuto l'onore di illustrare ai senatori — e mi è parso con generale consenso — il criterio di equità a cui questo disegno di legge si è ispirato. Poco fa il Presidente richiamava il fatto che questi insegnanti essendo non di ruolo non hanno nello stato giuridico alcuna garanzia e quindi alcun diritto di chiedere la continuazione del rapporto di impiego. Peraltro non v'è dubbio che questi insegnanti meritano una particolare considerazione — e questo disegno di legge è espressione di tale particolare considerazione — per il fatto che questo loro disagio si è creato per una riforma scolastica che il Parlamento ha approvato. Voi sapete quale è il criterio cui ci siamo ispirati e cioè quello di venire incontro a coloro che, per numero di anni e per numero di ore di insegnamento, dal loro impiego nella scuola avevano tratto praticamente la convinzione di poter fondare una loro organizzazione di vita, una loro famiglia. Ecco perchè abbiamo messo quel limite di tre anni e di dieci ore, perchè è chiaro che chi ha insegnato soltanto un anno o due e su questo ha fondato qualcosa, ha fondato imprudentemen-

te! È chiaro altresì che chi ha insegnato per sei od otto ore ha ricavato da questo suo insegnamento un compenso molto modesto che poteva essere considerato come sussidiario ai mezzi di mantenimento di una famiglia, ma non mai come elemento primario!

Quindi, onorevoli senatori, se noi partiamo da questo punto di vista, possiamo allora considerare questo aspetto del fenomeno con minore preoccupazione (non dico con insensibilità, ma con minore preoccupazione).

Dopo queste osservazioni io non ho difficoltà a ripetere che noi attendiamo con interesse che dall'applicazione del presente disegno di legge e dalle domande che ne seguiranno, ai sensi dell'articolo 3, sia possibile valutare in tutta la sua portata l'entità del fenomeno.

Voi dell'opposizione avete presentato un ordine del giorno che è però troppo drastico ed estremamente impegnativo. Non posso qui assumere l'impegno — come voi volete — che, una volta passato questo disegno di legge, venga presentato immediatamente un altro disegno di legge per l'immediato e totale riassorbimento di questi insegnanti. Termini così drastici ed impegnativi è chiaro che non possono da me essere accettati. In proposito non posso che ripetere ciò che ho già detto e che è nello spirito della nostra azione: se dopo l'applicazione del disegno di legge in esame dovesse ancora risultare un fenomeno di disoccupazione di una certa imponenza, non mancheremo di studiare ulteriori misure atte a fronteggiarlo. In tal senso posso dare completa assicurazione, ma non mi posso impegnare nei termini tassativi e drastici previsti nell'ordine del giorno.

Passando agli articoli, mi pare molto interessante ciò che è stato detto dal senatore Spigaroli circa l'articolo 1. Poichè lo spirito dell'emendamento da me proposto ed accettato dalla Commissione è esattamente quello che ispira il decreto legislativo n. 1277 del 1948, non ho nulla in contrario al richiamo di tale norma e ad accettare l'emendamento del senatore Spigaroli.

Per rispondere poi alle osservazioni dei senatori Scarpino e Piovano, faccio presente che nelle conversazioni con i sindacati avevo richiamato la loro attenzione sul pericolo che si profilava con la formula da essi sostenuta, potendosi andare incontro al rischio di un impegno eccedente le 6 ore. In quell'occasione mi fu risposto che era stata considerata anche tale prospettiva.

Ritengo poi che alla lettera *b*) dell'articolo 2 sia necessario un accenno alla qualifica, precisando che per l'applicazione della norma è richiesta una qualifica non inferiore a « buono », come si suole sempre fare quando si prendono in considerazione determinate categorie di insegnanti.

Sono grato al senatore Bosco per le proposte formulate che indubbiamente ci consentono di perfezionare il disegno di legge e di evitare possibili inconvenienti.

Nell'articolo 3 si potrebbero inserire i due concetti suggeriti dal senatore Bosco, specificando in primo luogo che la nomina sarà effettuata per tutti i posti che si renderanno disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici 1964-65, 1965-66 e 1966-67 In secondo luogo si dovrebbero enunciare i criteri della graduatoria che consenta appunto di procedere annualmente alle nomine. Tali criteri dovrebbero riferirsi alle qualifiche e all'anzianità di servizio. Per quanto riguarda le qualifiche, si potrebbe stabilire in un secondo momento che ad esempio l'« ottimo » vale 3 punti, il « buono » 1 punto e così di seguito; per l'anzianità, invece, ritengo che sarà poi opportuno precisare che l'anno ad orario pieno vale di più di quello ad orario ridotto, secondo il criterio indicato nella lettera *b*) dell'articolo 2. Suggerirei dunque un emendamento all'articolo 3 che stabilisca i seguenti concetti: 1) che la nomina sarà effettuata all'inizio degli anni scolastici 1964-65, 1965-66 e 1966-67; 2) che la stessa avverrà sulla base di graduatorie fondate da una parte sulle qualifiche e dall'altra sull'anzianità di servizio. Se poi la Commissione riterrà di discriminare il criterio dell'anzianità secondo quanto ho precedentemente espresso, avrà il pieno appoggio del Governo anche perchè in tal modo la norma verrebbe ad essere ar-

monicamente collegata con l'articolo precedente.

GRANATA. Prima di passare all'esame degli articoli, riterrei opportuno che si concludesse la discussione sugli ordini del giorno, giacchè il nostro comportamento è subordinato alla loro accettazione o meno da parte del Governo.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non posso assolutamente accogliere un ordine del giorno che impegna il Governo « a proporre al Parlamento misure atte al riassorbimento immediato e totale del personale », mentre non avrei alcuna difficoltà ad accettare una raccomandazione affinchè il Governo prenda in attenta ed urgente considerazione la situazione che potrebbe eventualmente emergere dopo l'applicazione del disegno di legge. L'onorevole proponente si renderà conto che non si può chiedere un impegno in termini così rigidi, anche perchè la questione si dovrà considerare in relazione all'effettiva entità del fenomeno e all'apprezzamento che se ne farà nei suoi aspetti particolari.

Non ho difficoltà a ribadire che noi attendiamo l'applicazione del disegno di legge e che in base alle sue risultanze cercheremo di adottare i provvedimenti necessari. Quali saranno tali provvedimenti? Non è detto che debbano consistere necessariamente in una proposta di legge: ho già accennato che se il fenomeno sarà circoscritto in certi limiti, potremo ad esempio fronteggiarlo con le prime classi preparatorie degli istituti professionali. Le ipotesi che si potranno verificare sono molteplici; in base a quanto realmente si verificherà il Governo deciderà l'atteggiamento da adottare.

ROMANO. E per quanto riguarda l'altro ordine del giorno?

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Vi debbo confessare che non sono in grado in questo momento di valutare la portata che sul piano pratico ed organizzativo potrebbe avere il fatto di riservare all'esclusiva competenza dei provveditori, fino ad esaurimento, la nomina degli insegnanti indicati. Mi rendo conto che, trattandosi di una nuova legge, sarebbe opportuno che la sua applicazione fosse riservata ad un unico organo, anzichè largamente decentrata ai presidi; in considerazione di ciò, posso impegnarmi a riferire al Ministro quanto qui viene proposto.

Noi non abbiamo alcuna pregiudiziale in proposito: studieremo la questione sotto il punto di vista della funzionalità e, sentite anche le direzioni competenti, se si riterrà più opportuno che per il settore la nomina sia riservata alla competenza dei provveditori, non mancheremo di operare in tal senso. Invito quindi l'onorevole proponente a trasformare l'impegno in una raccomandazione, che come tale posso accettare.

ROMANO. Non troviamo difficoltà ad accogliere l'invito del sottosegretario Magrì a trasformare il nostro ordine del giorno relativo alla competenza dei provveditori, in semplice raccomandazione. Ribadisco il concetto che l'abbiamo presentato in considerazione della preoccupazione che vi siano — come vi sono — alcuni capi di istituti i quali, non mettendo a disposizione dei provveditori tutte le ore disponibili, riescono, attraverso sdoppiamenti e manovre di altro genere, a sistemare del personale che diversamente non troverebbe collocazione.

Per quanto riguarda l'altro ordine del giorno, invece, non possiamo accettare l'invito del Governo. Non vediamo infatti quali difficoltà si frappongano ad accettare un impegno anche drastico e perentorio come quello da noi richiesto, soprattutto in considerazione del fatto che sia il senatore Spigaroli sia l'onorevole Sottosegretario hanno affermato che solo poche migliaia di insegnanti rischiano di rimanere sacrificati. Le cifre, infatti, all'incirca coincidono, giacchè il senatore Spigaroli ha parlato di 5.000 insegnanti, il sottosegretario Magrì di 6.000, mentre noi li abbiamo valutati in 9.000.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non possiamo prevedere, però, quanti di questi 6.000 rientreranno nel disposto dell'articolo 2.

R O M A N O . A maggior ragione non dovrebbero esservi difficoltà a disporre il pronto reimpiego delle poche centinaia di unità rimaste senza posto. Riteniamo dunque di dover mantenere l'ordine del giorno così come è stato formulato e ne chiediamo la votazione.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Per rispondere brevemente alle osservazioni del senatore Romano sull'ordine del giorno relativo alla competenza dei provveditori, richiamo la sua attenzione sul fatto che, essendo state bloccate le assunzioni, il preside che avesse una sopravvenienza di ore (non posso pregiudizialmente ammettere che egli le nasconda) può utilizzare soltanto personale che abbia già insegnato. D'altra parte v'è da notare che per le materie in esame, a differenza degli altri settori, alla normale e naturale riduzione del corpo insegnante — professori che vanno a riposo o abbandonano la scuola per un qualsiasi motivo — non corrispondono nuove immissioni. Il che porta evidentemente ad una contrazione del numero totale.

P R E S I D E N T E . Se non vi sono osservazioni, metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Romano e non accettato dal Governo, di cui è stata data lettura e che chiede al Governo stesso misure atte al riassorbimento immediato e totale del personale in questione.

(*Non è approvato*).

L'altro ordine del giorno è stato trasformato in raccomandazione e come tale accettato dal Governo.

D O N A T I . Riterrei opportuno presentare un ordine del giorno col quale anzitutto raccomandare alle competenti autorità di accogliere rapidamente le domande di insegnanti di materie sacrificate provenienti dai ruoli della scuola elementare, domande intese ad ottenere la riassunzione nei ruoli stessi. Infatti molti maestri che, attirati dal titolo di professore, avevano abbandonato le loro cattedre per essere ammessi a fare gli incaricati di economia domestica, oggi chiedono la riammissione nei ruoli. Mi par logico venire incontro alla loro richiesta, anche perchè ciò consentirebbe un ulteriore sfoltimento della categoria.

In secondo luogo vorrei che si raccomandasse alle provincie, tramite il Ministero dell'interno, di assorbire nelle segreterie degli istituti tecnici il personale prima citato. Tali segreterie, infatti, non dipendono dal Ministero (a meno che si tratti di istituti autonomi) ma dagli enti locali e non sono prese in considerazione dal disegno di legge.

Infine vorrei invitare il Governo a vietare l'assunzione di nuovi insegnanti tecnico-pratici che non abbiano già prestato servizio, sino a quando non siano stati riassorbiti tutti quelli cui il presente provvedimento si riferisce. Io mi sono immedesimato nello scopo del disegno di legge: se esso si prefigge di impedire che gente già occupata resti senza posto, occorre riservare le cattedre che andiamo ad istituire a coloro che hanno già insegnato e non permettere l'accesso ad esse di nuovi insegnanti.

L'ordine del giorno potrebbe essere così formulato:

« La 6ª Commissione del Senato, in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 761, invita il Governo:

1) a raccomandare ai competenti organi che le domande degli insegnanti di materie sacrificate che chiedano la riassunzione come maestri di ruolo siano accolte;

2) a raccomandare alle provincie di accogliere nelle segreterie degli istituti tecnici personale di cui sopra;

3) a vietare l'assunzione di nuovi insegnanti tecnico-pratici — senza precedente servizio — fino a che non si sia sicuri che anche in altre zone gli insegnanti tecnico-pratici siano stati sistemati ».

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non ho nulla in contrario ad accettare le raccomandazioni contenute nell'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata degli istituti di istruzione tecnica, professionale ed artistica, e delle scuole secondarie di primo grado, è di 18 ore settimanali d'insegnamento e di 6 ore settimanali di preparazione.

Le ore eccedenti l'orario d'obbligo vengono retribuite in diciottesimi secondo i criteri stabiliti dalla legge 14 novembre 1962, n. 1617.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Per maggiore chiarezza, propongo anzitutto che nel primo comma, anzichè parlare di « istituti di istruzione artistica », si indichino espressamente gli « istituti e scuole d'arte » ad evitare che queste ultime siano escluse.

Suggerisco inoltre, al fine di garantire che sin dall'inizio dell'anno scolastico in corso gli insegnanti siano retribuiti in diciottesimi, di aggiungere dopo le parole: « delle scuole secondarie di primo grado » le altre: « a decorrere dal 1° ottobre 1964 ». Viene così escluso ogni dubbio in sede di applicazione della legge.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, pongo senz'altro ai voti i due emendamenti proposti ora dal rappresentante del Governo che, come la Commissione ha inteso, hanno un valore essenzialmente formale di chiarificazione del testo in esame.

(*Sono approvati*).

Ricordo poi che nel corso della discussione in sede referente la Commissione ha approvato un emendamento al primo comma tendente a sostituire le parole: « e di 6 ore settimanali di preparazione » con le altre: « cui vanno aggiunte le ore necessarie per la preparazione e la cura delle attrezzature ».

Ora, invece, il senatore Romano propone nuovamente la soppressione pura e semplice delle parole: « e di 6 ore settimanali di preparazione ».

A sua volta, il senatore Spigaroli propone invece una dizione più precisa rispetto a quella concordata in sede referente. Egli propone cioè che quelle parole siano sostituite dalla seguente formula: « fermo restando l'obbligo della preparazione e della cura delle attrezzature ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277 ».

Vorrei chiedere al senatore Romano se crede di poter aderire al testo proposto dal senatore Spigaroli.

R O M A N O . Sono favorevole al testo proposto dal senatore Spigaroli e ritiro l'emendamento soppressivo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Spigaroli.

(*È approvato*).

Nella seduta precedente il sottosegretario Magrì prospettò l'opportunità di sopprimere il secondo comma dell'articolo 1 ritenendolo pleonastico; si riservò tuttavia di accertare meglio se esso fosse veramente superfluo. Vorrei ora pregare l'onorevole rappresentante del Governo di sciogliere la riserva e di dirci il suo pensiero in proposito.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Effettivamente durante la discussione in sede referente proposi la soppressione ritenendo il comma superfluo.

B E L L I S A R I O . Vorrei far notare che poichè nella legge 14 novembre 1962, n. 1617, non si parla degli insegnanti tecnico-pratici, se non facciamo qui un richiamo specifico potrebbe sorgere qualche dubbio in sede di attuazione della legge.

R O M A N O . Ritengo anch'io che sia necessario tale richiamo.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Propongo la seguente formulazione del secondo comma:

« Agli insegnanti di cui al precedente comma si applicano, per la retribuzione delle ore eccedenti l'orario d'obbligo e limitatamente alle ore di effettivo insegnamento, le norme della legge 14 novembre 1962, numero 1617 ».

Bisogna tener presente infatti che gli insegnanti tecnico-pratici si trovano in una condizione diversa dagli altri perchè, oltre alle 18 ore di insegnamento, hanno anche l'obbligo di un certo numero di ore per la preparazione e la cura delle attrezzature. Occorre pertanto specificare che la legge n. 1617 del 1962 si applica per l'eccedenza delle ore di effettivo insegnamento, ad evitare che nascano possibili equivoci e che si abbia la rivendicazione, da parte di questi insegnanti, del pagamento anche delle ore dedicate alla cura del materiale.

P R E S I D E N T E. Se non vi sono altre osservazioni, pongo ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma presentato dal sottosegretario Magrì.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« L'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata degli istituti di istruzione tecnica e professionale, degli Istituti e scuole d'arte e delle scuole secondare di primo grado, a decorrere dal 1° ottobre 1964, è di 18 ore settimanali d'insegnamento, fermo restando l'obbligo della preparazione e della cura delle attrezzature ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277.

Agli insegnanti di cui al precedente comma si applicano, per la retribuzione delle ore eccedenti l'orario d'obbligo e limitatamente alle ore di effettivo insegnamento, le norme della legge 14 novembre 1962, n. 1617 ».

(*È approvato*).

Art. 2.

A partire dall'anno scolastico 1964-65 e limitatamente ad un triennio gli insegnanti non di ruolo di materie tecniche commerciali; di materie tecniche industriali; di materie tecniche agrarie; di materie tecniche marinare; di contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale; di stenografia; di dattilografia; di calligrafia; di disegno tecnico; gli insegnanti tecnico-pratici a tempo indeterminato nella scuola secondaria di avviamento professionale, nonchè le insegnanti di economia domestica e gli insegnanti di educazione tecnica e di applicazioni tecniche nelle classi di scuola media a carattere sperimentale e quelli di arte applicata e di disegno geometrico nelle scuole d'arte e nei corsi inferiori degli istituti d'arte che non abbiano trovato o non trovino impiego nell'insegnamento possono essere nominati in posti della carriera di concetto o della carriera esecutiva presso gli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, sempre che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano insegnato nell'anno scolastico 1962-63 o 1963-64;

b) abbiano esercitato l'insegnamento ad orario pieno per almeno tre anni o per un numero di ore settimanali non inferiori a 10 per almeno quattro anni, anche non consecutivi;

c) abbiano l'abilitazione se richiesta, o una licenza di studi secondari superiori o declaratoria di equipollenza, rilasciata dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, sezione 2ª;

d) non esercitino altra attività professionale.

Alla lettera *b*) di questo articolo è stato presentato dai senatori Scarpino e Granata un emendamento tendente a sostituire le parole: « per un numero di ore settimanali non inferiore a 10 per almeno quattro anni, anche non consecutivi », con le altre: « per un numero di ore settimanali non inferiori a 6 per almeno due anni, anche non consecutivi ».

M O N E T I , *relatore.* Sono contrario all'emendamento.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Esprimo il mio parere contrario all'accettazione dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Scarpino e Granata.

(*Non è approvato*).

Sempre alla lettera *b*) è stato presentato dall'onorevole rappresentante del Governo un emendamento tendente ad aggiungere subito dopo le parole: « abbiano esercitato » le altre: « con qualifica non inferiore a buono ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

La lettera *c*), sulla base della discussione che si è svolta in sede referente, risulterebbe così formulata:

« *c*) abbiano una licenza di studi secondari superiori o declaratoria di equipollenza, rilasciata dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, sezione 2ª, o, per quanto concerne gli istituti d'arte, titolo valido ad accedere ai relativi posti ».

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Per l'ordine classico, scientifico o magistrale si richiede una licenza di studi secondari superiori. Per gli istituti d'arte, invece, che comprendono anche materie di arte applicata, non si richiede tale titolo di studio perchè, ad esempio, gli insegnanti di orologeria e oreficeria ne sono privi. Si dice allora che per costoro è necessario il titolo valido ad accedere ai relativi posti, ai posti cioè che hanno tenuto e intendono ancora tenere.

B E L L I S A R I O . Anzichè « istituti d'arte », sarebbe più esatto usare la dizione: « istituti o scuole d'arte », come si è fatto per l'articolo 1.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Concordo con l'osservazione del senatore Bellisario.

S P I G A R O L I . Mi domando se con la nuova dizione non venga preclusa agli insegnanti di disegno in possesso di abilitazione, che abbiano insegnato disegno tecnico, la possibilità di essere ammessi al beneficio previsto dal disegno di legge.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Se hanno insegnato disegno e possono provarlo, sono evidentemente inclusi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la nuova dizione della lettera *c*), con la precisazione suggerita dal senatore Bellisario, relativa alle scuole d'arte.

(*È approvata*).

Metto ai voti l'articolo 2 il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« A partire dall'anno scolastico 1964-65 e limitatamente ad un triennio gli insegnanti non di ruolo di materie tecniche commerciali; di materie tecniche industriali; di materie tecniche agrarie; di materie tecniche marinare; di contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale; di stenografia; di dattilografia; di calligrafia; di disegno tecnico; gli insegnanti tecnico-pratici a tempo indeterminato nella scuola secondaria di avviamento professionale, nonchè le insegnanti di economia domestica e gli insegnanti di educazione tecnica e di applicazioni tecniche nelle classi di scuola media a carattere sperimentale e quelli di arte applicata e di disegno geometrico nelle scuole d'arte e nei corsi inferiori degli istituti d'arte, che non abbiano trovato o non trovino impiego nell'insegnamento, possono essere nominati in posti della carriera di concetto o della carriera esecutiva presso gli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, sempre che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano insegnato nell'anno scolastico 1962-63 o 1963-64;

b) abbiano esercitato, con qualifica non inferiore a buono, l'insegnamento ad orario pieno per almeno tre anni o per un numero di ore settimanali non inferiori a 10 per almeno quattro anni, anche non consecutivi;

c) abbiano una licenza di studi secondari superiori o declaratoria di equipollenza, rilasciata dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, sezione 2ª o, per quanto concerne gli Istituti o scuole d'arte, titolo valido per accedere ai relativi posti;

d) non esercitino altra attività professionale ».

(*E approvato*).

Art. 3.

La nomina, di cui al precedente articolo, viene effettuata per tutti i posti che sono disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè per tutti i posti che si renderanno comunque disponibili nel triennio dal 1964-65 al 1966-67.

Qualora malgrado la nomina, di cui sopra, dovessero risultare senza impiego altri insegnanti, aventi i requisiti indicati nell'articolo che precede, gli stessi potranno essere nominati in posti della carriera di concetto presso gli istituti e scuole di istruzione secondaria o artistica, sempre per un triennio, fino ad un limite massimo di 1.260 unità in eccedenza agli organici a far tempo dall'anno scolastico 1964-65 e di altre 1.260 unità a far tempo dall'anno scolastico 1965-66.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* In considerazione dei rilievi e dei suggerimenti espressi durante la discussione dal senatore Bosco, ritengo opportuno che si precisi che la nomina avviene distintamente per ciascuno degli anni indicati. Propongo inoltre che la parola: « viene » sia sostituita dall'altra: « sarà ». Il testo risulterebbe pertanto così formulato:

« La nomina, di cui al precedente articolo, sarà effettuata per tutti i posti che sono disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè per tutti i posti che si renderanno comunque disponibili in ciascuno degli anni 1964-65, 1965-66 e 1966-67 ».

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento presentato dal sottosegretario Magrì.

(*E approvato*).

M O N E T I , *relatore.* Come ha giustamente fatto osservare il senatore Bosco, non sono indicati i criteri in base ai quali gli insegnanti verranno nominati.

Onde ovviare a tale inconveniente, avevo presentato un emendamento all'articolo 5. In considerazione però delle osservazioni fatte da altri colleghi, riterrei più opportuno inserire la precisazione nel disposto dell'articolo in esame. Propongo pertanto che al testo ora votato sia aggiunto quanto segue: « La nomina sarà effettuata in ciascuno degli anni suddetti in base a graduatorie ministeriali, fondate sull'anzianità e sul merito, di tutti gli aventi titolo alla nomina medesima, che ne abbiano fatta domanda nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ritengo che il limite di 3 mesi sia eccessivo, anche perchè si tratta di gente a cui viene meno lo stipendio. Per questo propongo che esso sia ridotto a 30 giorni. Inoltre mi sembra più logico parlare di « graduatorie provinciali » anzichè « ministeriali ».

B O S C O . In tal modo, però, si solleva un grave problema di ordine costituzionale perchè inevitabilmente si vengono a creare differenze tra provincia e provincia.

R O M A N O . Il Ministero della pubblica istruzione potrà far sì che i posti siano ripartiti in relazione alle esigenze prospettate dai provveditori.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* La dizione dell'emendamento aggiuntivo potrebbe essere pertan-

to la seguente: « La nomina sarà effettuata in ciascuno degli anni suddetti in base a graduatorie provinciali, fondate sull'anzianità e sul merito, di tutti gli aventi titolo alla nomina medesima, che ne abbiano fatta domanda nel termine di 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Moneti, con le modificazioni proposte dal rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

M O N E T I , *relatore*. Nel secondo comma dell'articolo 3, ritengo che sia opportuno aggiungere dopo la parola « qualora » le altre: « negli anni 1964-65 e 1965-66 ». Poichè infatti nel primo comma si parla anche del 1966-67, la semplice dizione « malgrado la nomina di cui sopra » potrebbe creare difficoltà dal punto di vista pratico, facendo sorgere il dubbio che ci si riferisca anche a quell'anno.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Moneti.

(*E approvato*).

R O M A N O . Nel corso della discussione in sede referente, a nome del mio Gruppo presentai un emendamento tendente a portare a 3.000, per l'anno corrente e per quello successivo, il numero dei posti da attribuire agli insegnanti rimasti senza impiego. Tale emendamento fu respinto con la motivazione che un aumento dell'impegno di spesa avrebbe reso inoperante la legge e comunque ne avrebbe ritardato l'applicazione, stante l'opposizione del Ministero del tesoro. Proprio per evitare tale ritardo noi oggi non lo riproponiamo. Tuttavia abbiamo delle preoccupazioni gravissime giacchè l'estrema esiguità dei 1.260 posti previsti in questo articolo fa prevedere che un notevole numero di insegnanti rimarrà disoccupato. La nostra proposta non era dettata da motivi demagogici, ma piuttosto dalla considerazione che si trattava del numero dal quale si era inizialmente partiti alla Camera dei deputati e che fu poi ridotto esclusivamente per le preoccupazioni manifestate dal Ministero del tesoro. Preoccupazioni di tal genere noi non abbiamo, nel senso che, respingendo la politica economica globale del Governo, riteniamo di poter respingere anche l'affermazione in base alla quale non è possibile reperire i maggiori fondi all'uopo occorrenti. Per tale motivo, e limitatamente al numero dei posti che saranno messi a disposizione, il mio Gruppo voterà contro l'articolo 3.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 3 il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« La nomina, di cui al precedente articolo, sarà effettuata per tutti i posti che sono disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè per tutti i posti che si renderanno comunque disponibili in ciascuno degli anni scolastici 1964-65, 1965-66 e 1966-67. La nomina sarà effettuata in ciascuno degli anni suddetti in base a graduatorie provinciali, fondate sull'anzianità e sul merito, di tutti gli aventi titolo alla nomina medesima, che ne abbiano fatta domanda nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Qualora, negli anni scolastici 1964-65 e 1965-66, malgrado la nomina di cui sopra, dovessero risultare senza impiego altri insegnanti, aventi i requisiti indicati nell'articolo che precede, gli stessi potranno essere nominati in posti della carriera di concetto presso gli istituti e scuole di istruzione secondaria o artistica, sempre per un triennio, fino ad un limite massimo di 1.260 unità in eccedenza agli organici a far tempo dall'anno scolastico 1964-65 e di altre 1.260 unità a far tempo dall'anno scolastico 1965-66 ».

(*È approvato*).

Art. 4.

Il servizio prestato ai sensi degli articoli 2 e 3 è valutato come insegnamento ai fini dell'attribuzione del punteggio per il conferimento degli incarichi e delle supplenze.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a stabilire con ordinanza le modalità ed i criteri per la utilizzazione del personale, di cui agli articoli che precedono, nonchè la ripartizione dei posti in soprannumero, previsti dall'articolo 3, tra i vari Provveditorati agli studi.

Sulla base delle osservazioni del senatore Bosco dovremmo anzitutto precisare che la ordinanza stabilirà « le modalità ed i criteri per la nomina e la utilizzazione del personale »; si tratta cioè di aggiungere la parola « nomina ».

Chi approva questo emendamento e pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

D O N A T I . Vorrei esprimere una preoccupazione. Così come questo articolo è concepito, si vengono ad utilizzare insegnanti che non hanno il titolo di studio necessario per la carriera di concetto o per la carriera esecutiva e magari vengono lasciate fuori persone che invece sono fornite di tale titolo. Infatti la graduatoria è unica. Io credo che per la carriera di concetto — cioè segretario di un istituto o di una scuola media — sia necessaria una precisazione, nel senso cioè che possano essere utilizzati nei posti di tale carriera esclusivamente coloro che abbiano un titolo di scuola media superiore.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo ha avuto presente questa preoccupazione, ma ha pensato che bastasse l'ordinanza del Ministero a fare questa distinzione.

D O N A T I . Preciso meglio la portata del mio emendamento. Il concetto è questo: abbiamo diversi posti da utilizzare per insegnanti tecnico-pratici, abbiamo posti per la carriera esecutiva e posti per la carriera di concetto, ma la graduatoria qui prevista è unica. Di conseguenza questa graduatoria tiene, sì, conto dei titoli, ma può darsi che l'anzianità, ad un certo momento, porti in testa alla graduatoria stessa elementi che non hanno il titolo di studio o la famosa equipollenza.

Ora io dico: se dobbiamo nominare un segretario o un economo in un istituto tecnico — cariche che richiedono una notevole capacita — non possiamo andare dietro a una graduatoria di siffatto tipo, ma dobbiamo stabilire che a questi posti accedano soltanto quelli che hanno un titolo di studio adatto.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sono sempre del parere che quando ci si spinge in troppi dettagli si finisce per fare un regolamento e non una legge, ma ormai questa è una prassi invalsa nel nostro Parlamento. Bisogna distinguere tra il posto di segretario e il posto di segretario economo di organico, cioè il posto di colui che deve stare veramente a capo della segreteria, dall'eventuale posto in soprannumero.

Condivido pienamente la preoccupazione del senatore Donati, ma ritengo che a nessuno salterà in testa di mettere in tali posti un insegnante pratico, per esempio un bravo orologiaio o un tornitore. Questi non possono davvero andare ad un posto di segretario economo effettivo, capo dell'ufficio di segreteria o di economo di un grande istituto tecnico industriale, e penso che non faremmo un grande regalo a questa persona perchè la cacceremmo in un mare di guai.

Mi pare che questo sia talmente ovvio che non sarebbe neanche necessario specificarlo.

Peraltro, avendo stabilito il criterio della graduatoria non è inutile precisare che nei posti di organico della carriera di concetto — cioè i famosi 1.260 posti — sarà nominato personale che abbia il titolo di studio adeguato. Non avrei difficoltà ad accettare un emendamento aggiuntivo del genere.

Quindi si potrebbe aggiungere di seguito all'articolo 5 il seguente testo: « Nei posti di organico della carriera di concetto potranno essere utilizzati soltanto coloro che abbiano un diploma di istituto secondario superiore ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal se-

natore Donati nella formulazione letta ora dal Sottosegretario.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 che con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a stabilire con ordinanza le modalità ed i criteri per la nomina e la utilizzazione del personale, di cui agli articoli che precedono, nonchè la ripartizione dei posti in soprannumero, previsti dall'articolo 3, tra i vari Provveditorati agli studi. Nei posti di organico della carriera di concetto potranno essere utilizzati soltanto coloro che abbiano un diploma di istituto secondario superiore ».

(*È approvato*).

Art. 6.

Per la durata di applicazione della presente legge sono sospese le nuove assunzioni di personale non di ruolo della segreteria degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica.

(*È approvato*).

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge valutati in lire 2.041.400.000 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ed in lire 8.407.000.000 per l'esercizio 1965 si provvede con corrispondenti aliquote delle maggiori entrate dipendenti dal decreto-legge 30 luglio 1964, n. 610.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione a proposito dell'articolo 7:

« La Commissione finanze e tesoro esaminato il disegno di legge n. 761, osserva quanto segue:

All'onere comportato dal provvedimento e precisato in lire 2.041.400.000 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ed in lire 8.407.000.000 per l'esercizio finanziario 1965 si farebbe fronte con corrispondenti aliquote delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 30 luglio 1964, n. 610, convertito in legge 15 settembre 1964, n. 763 (modificazioni al regime fiscale degli spiriti).

Si precisa, al riguardo, che le suddette maggiori entrate sono valutabili, per il periodo semestrale, in lire 3.700.000.000; tale gettito sarebbe, appunto, sufficiente a coprire le spese per il periodo di cui sopra.

Per l'esercizio 1965, la copertura finanziaria è assicurata da specifico accantonamento del Fondo speciale per i provvedimenti legislativi in corso per il 1965 (elenco n. 5), mentre, con evidenza, non potrebbe essere assicurata, come indicato nell'articolo 7 del disegno di legge in esame, dalla legge n. 763, il cui gettito per il 1965 (lire 9 miliardi) è già compreso nella previsione dell'entrata per il suddetto esercizio e non potrebbe costituire, pertanto, valida fonte di copertura per nuovi oneri finanziari.

Quanto sopra osservato, la Commissione finanze e tesoro subordina la sua non opposizione all'ulteriore corso del provvedimento, al perfezionamento dell'indicazione della copertura per il 1965, con riferimento al fondo globale per l'esercizio anzidetto ».

Sulla base di queste osservazioni, l'articolo 7 dovrebbe essere così formulato:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, valutato in lire 2 miliardi 41.400.000 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate dipendenti dal decreto-legge 30 luglio 1964, n. 610, convertito in legge 15 settembre 1964, n. 763.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1965, valutato in lire 8.407.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per i provvedimenti legislativi in corso per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 8.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

G R A N A T A . Signor Presidente, prima di esprimere il voto finale su questo tormentato disegno di legge — tormentato sia in senso oggettivo che in senso soggettivo — mi consenta di motivare le ragioni che giustificano il nostro voto.

Noi troppo spesso usiamo la parola « scuola » in senso astratto, dimenticando così che essa comprende tutto un complesso di elementi e di motivi che sono gli alunni, le loro famiglie, i docenti, i loro problemi, le finalità che la scuola persegue. Questo provvedimento di legge viene incontro solo in parte alle aspettative e alle esigenze di una certa categoria di insegnanti che sono definiti « sacrificati »; forse qui non ci siamo perfettamente resi conto del peso, della portata di questo sacrificio, forse perchè sollecitati e premuti dalla necessità di fare presto, e questa è una esigenza ricorrente tutte le volte che si vuole ridurre, limitare l'iniziativa dell'opposizione.

Devo esprimere qui una protesta per siffatto sistema di procedere. Noi siamo sempre presi alla gola dall'urgenza, dalle sollecitazioni continue, dal fatto che i provvedimenti vengono posti al nostro esame solo all'ultimo momento. Non voglio insinuare che in siffatto modo di procedere ci sia una sottintesa malizia da parte del Governo: ma io qui elevo una protesta.

Questo provvedimento che noi stiamo per approvare dà parziale soluzione ad un problema che era sorto nel momento stesso in cui fu approvata la legge che istituiva la nuova scuola media dell'obbligo e sin da allora furono prospettate le conseguenze che ne sarebbero derivate per un considerevole numero di insegnanti delle cosiddette materie sacrificate al superiore interesse della nuova scuola.

Dal Governo ci vennero ripetute assicurazioni che il problema era allo studio, ma poi è trascorso troppo tempo per arrivare ad una soluzione soddisfacente. Non doveva essere cosa troppo difficile per il Governo elaborare un disegno di legge meglio ordinato e più rispondente alle esigenze reali. È stato qui detto che questo provvedimento arreca senza dubbio notevoli vantaggi alle categorie interessate, specie per quanto riguarda l'applicazione di nuove norme giuridiche per gli insegnanti tecnico-pratici; e noi ci rendiamo conto di questo: ciò rappresenta l'aspetto positivo del provvedimento. Mentre non condividiamo l'altro giudizio, anche se possiamo comprenderne le ragioni politiche che lo motivano, secondo cui, in questo modo, si viene incontro, nei limiti del possibile, non solo in senso finanziario, ma anche in senso organizzativo, alle questioni in esame, come ha detto poco fa il collega senatore Spigaroli.

Perchè non condividiamo questo giudizio? Perchè il limite del possibile, in senso finanziario, è collegato a tutta una impostazione di bilancio che non abbiamo mai condivisa e contro la quale ci siamo vigorosamente battuti, riaffermando, in termini concreti di battaglia politica, la priorità delle spese per la scuola nei confronti di altri impegni finanziari dello Stato.

D O N A T I . Ma non sono spese per la scuola: sono spese di assistenza!

G R A N A T A . Le chiami come vuole, ma questa è la conseguenza di tutta una serie di provvedimenti precedentemente adottati e le cui conseguenze non possono essere del tutto sanate proprio perchè voi operate all'interno di un sistema economico-finanziario che non condividiamo; è per questo che non possiamo accettare i limiti del provvedimento ed abbiamo proposto degli emendamenti che sono stati respinti in seguito a quella impostazione.

Per quanto riguarda poi i limiti posti da esigenze di carattere organizzativo abbiamo anche altre osservazioni da fare. Le esporrò brevemente.

L'onorevole Spigaroli si preoccupava del fatto che, ove questo personale fosse stato destinato ad altre Amministrazioni, sarebbe

stato definitivamente perduto per la scuola. Ma se questo personale resta senza alcuna possibilità d'impiego, di lavoro, e quindi di pane, è definitivamente perduto, direi, anche per la vita, non solo per la scuola.

Il nostro ordine del giorno sollecitava il Governo a provvedere rapidamente, dato che la rapidità sarebbe stata direttamente proporzionale alla esiguità del problema residuo, se tale esso è veramente, secondo il vostro stesso giudizio.

Ma le cifre non corrispondono a questa previsione, perchè anche a voler condurre un esame piutttosto elastico, pare che ci siano disponibili 8.000 posti, ma pare, altresì, che restino completamente fuori dei benefici della legge oltre 6.000 di questi insegnanti, per i quali l'onorevole relatore diceva che non dovremmo nutrire eccessive preoccupazioni in quanto si tratterebbe di personale che, avendo insegnato nella scuola per un numero di ore estremamente ridotto, da quel rapporto d'impiego non poteva trarre un cespite finanziario sufficiente a garantire il mantenimento della propria famiglia.

Senatore Moneti, lei sa che per molti di questi insegnanti quel cespite, anche se modesto, rappresentava l'unica fonte di reddito.

Tutti noi abbiamo parlato con gli insegnanti, abbiamo sentito le espressioni della loro disperazione; credo perciò che non possiamo tanto tranquillamente liberarci da ogni preoccupazione sul destino di quei 6.000 insegnanti e delle loro famiglie.

Ci rendiamo conto, come diceva il senatore Moneti, che questo provvedimento non può soddisfare completamente le categorie interessate — è logico — ma non possiamo nemmeno accettare tranquillamente i suoi limiti. Le rivendicazioni che le categorie hanno espresso si fondano su un diritto che è sì « opinabile » — come direbbe il senatore Donati — ma che è pur sempre legato a una attività di lavoro svolta nella scuola, alla speranza che questi insegnanti legittimamente nutrivano che lo Stato avrebbe trovato una adeguata soluzione delle loro difficoltà derivanti da un provvedimento di legge formulato in funzione di un nuovo ordinamento più moderno e funzionale della scuola media dell'obbligo.

Tenuto pertanto conto di queste considerazioni, ritenuto che questo provvedimento di legge, se viene incontro per una parte alle esigenze della categoria, lascia aperti grossi problemi, noi abbiamo deciso di astenerci in sede di votazione finale, ritenendo di contribuire — con questa presa di posizione — a mantenere ancora aperto il problema, perchè venga ripreso in esame e risolto nella maniera più rispondente alle oggettive esigenze e aspettative della categoria sacrificata.

DONATI. Non avrei voluto riprendere la parola dopo quanto avevo detto poc'anzi: confermo le convinzioni espresse in sede referente e non vi ritorno sopra.

Voglio soltanto dire che ho ascoltato con dispiacere la dichiarazione di voto del collega Granata. L'ho ascoltata con dispiacere perchè l'avrei forse capita più nell'ambiente dell'Aula che in quello della Commissione.

Devo dire che le considerazioni fatte dal senatore Granata non sono valide. Non sono valide perchè non possiamo subordinare le esigenze della scuola, degli alunni, della formazione, delle finalità dei singoli istituti, alle esigenze particolari degli insegnanti, che sono sempre importanti ma vanno naturalmente inquadrate nel complesso generale dei problemi scolastici.

D'altra parte, se vogliamo fare delle considerazioni sulla disoccupazione, dobbiamo dire anche altre cose, e prima di tutto questo: è necessario essiccare la fonte di certe produzioni, per esempio quella degli insegnanti di economia domestica. Ciò è indispensabile, perchè, mentre non sappiamo come utilizzare gli insegnanti già esistenti, non possiamo continuare a produrne altri.

Occorre evitare — e in questo certo la opposizione non ci ha aiutati — che si crei una pletora di giovani aspiranti a sistemazioni che la scuola nel suo complesso, per le sue finalità, non può offrire, e non parlo soltanto dell'insegnamento dell'economia domestica ma anche di una serie di altri orientamenti.

ROMANO Una programmazione di adeguato sviluppo industriale avrebbe risolto il problema.

DONATI. Ci sarebbe un solo modo per risolverlo: prendere l'individuo e metterlo là dove è necessario, ma questo non rientra nei nostri sistemi, com'è ovvio in un Paese dove c'è la libertà, e quindi anche libertà di scelta e di sistemazione.

GRANATA. Sì, libertà di morire di fame!

DONATI. Non si può dire questo dell'Italia. Ad ogni modo, non possiamo discutere su questo terreno.

Una serie di circostanze sta orientando troppi elementi verso indirizzi che non consentiranno una adeguata sistemazione. Quindi si impone, a mio parere, un'opera di propaganda e di illuminazione da parte dello Stato. Leggevo giorni fa una circolare firmata dall'onorevole sottosegretario Magrì che raccomandava di divulgare la conoscenza degli istituti professionali, in conseguenza di un fatto che io avevo previsto sei mesi fa, e cioè della riduzione da metà ad un terzo degli iscritti negli istituti professionali nella mia provincia e dell'aumentata affluenza dei giovani verso istituti tecnici, soprattutto per ragionieri e geometri. Si tratta di una massa imponente di elementi, anche di scarsissima preparazione, almeno a giudicare dal loro precedente *curriculum* scolastico, che sono fonte di preoccupazione· molti di questi studenti si perderanno per strada e saranno in sostanza degli spostati.

È un problema che non può essere ignorato e che mi pare doveroso richiamare alla attenzione generale in occasione di questo provvedimento.

Detto ciò, confermo la mia astensione, ma per motivi profondamente diversi da quelli dei colleghi comunisti, poichè ritengo che l'utilizzazione degli insegnanti cui il disegno di legge si riferisce avrebbe dovuto essere orientata verso attivita scolastiche vere e proprie e comunque l'impostazione del provvedimento avrebbe dovuto essere profondamente diversa.

BELLISARIO. Anch'io desidero fare una dichiarazione di voto, spero anche a nome del mio Gruppo, escluso naturalmente il senatore Donati, sulla cui opposizione particolare al provvedimento io non concordo. Le affermazioni fatte dal collega Donati circa gli istituti professionali non corrispondono esattamente alla verità dei fatti: ho qui sotto gli occhi una nota di un'agenzia la quale comunica, per il nuovo anno, l'aumento del numero degli alunni degli istituti professionali, che sono passati da 170.000 a 225.000 unità.

Comunque, a me sembra che le diverse osservazioni critiche, a volte un po' aspre, che sono state fatte dai colleghi di parte comunista non siano per la maggior parte attinenti direttamente al discorso che noi abbiamo condotto su questo disegno di legge; si sono portati qui argomenti di carattere politico generalissimi, come quelli che riguardano la situazione economica e finanziaria del Paese e quindi la distribuzione delle spese dello Stato. Evidentemente queste osservazioni non si riferiscono alla situazione che noi abbiamo esaminato e che abbiamo cercato di risolvere con questo provvedimento. A parte tali questioni di fondo, sulle quali potremmo anche impostare una discussione, io penso che molte delle critiche che sono state fatte dai colleghi comunisti non siano fondate, tenuto conto della situazione di fatto dalla quale siamo partiti per la formulazione del provvedimento.

È indubbiamente vero che con la riforma della scuola media sono venuti fuori molti problemi e che lo Stato ha il dovere di provvedere agli insegnanti che sono stati sacrificati da quella riforma. Che questo impegno ci sia e sia stato affrontato credo lo dimostri tutto quello che abbiamo disposto col presente disegno di legge. Quando si accusa il Governo di non aver assunto in tempo la iniziativa per provvedere alla soluzione di questi problemi, si fa un'accusa che — bisogna riconoscerlo onestamente — va al di là dei limiti della situazione dalla quale ci siamo mossi. Ancora oggi non sappiamo quale sia il numero reale di questi insegnanti. Abbiamo previsto il problema e ne abbiamo

anche lungamente discusso in occasione del disegno di legge per l'istituzione della nuova scuola media, però è anche vero che è stato necessario attendere qualche tempo per avere il senso esatto delle sue dimensioni. D'altra parte, se si accusa il Governo di non aver assunto una iniziativa tempestiva in questo campo, si deve anche rilevare che tale iniziativa poteva benissimo essere presa in Parlamento da qualunque gruppo e quindi anche dal gruppo comunista, ma è mancata. Non è, infatti, che i colleghi comunisti abbiano espresso l'urgenza della loro preoccupazione proponendo in tempo un disegno di legge in materia.

Lo stesso disegno di legge Codignola e Fusaro nella sua iniziale stesura non affrontava direttamente questo problema, che è sorto dopo sulla base della esposizione che ne è stata fatta a noi parlamentari e agli organi responsabili del Governo da parte degli interessati. Soltanto allora il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Codignola e Fusaro ha avuto la formulazione sulla quale noi abbiamo discusso. Di tutto questo si son resi perfettamente conto i colleghi comunisti dell'altro ramo del Parlamento, tant'è vero che hanno collaborato alla stesura del testo del disegno di legge e l'hanno approvato.

Ora non voglio dire che i senatori della stessa parte politica debbano seguire pedissequamente i colleghi della Camera, ma effettivamente questo è un elemento che va obiettivamente considerato per giustificare anche il tormentoso *iter* del presente disegno di legge.

Quindi, ripeto, se vogliamo fare il discorso sulla politica generale del Governo e della maggioranza, cioè sulla politica economica e della programmazione, sono prontissimo a farlo, ma credo che non sia questa la sede adatta per sollevare problemi di questa mole; anche se sono convinto — e in questo concordo con quanto detto dall'onorevole Granata — che effettivamente anche i problemi marginali e particolari trovano la loro premessa nella soluzione dei problemi generali.

Nei limiti invece di questo provvedimento, noi abbiamo assunto delle iniziative veramente eccezionali e straordinarie che sono state anche motivo di alcune riserve da parte di colleghi, come ad esempio del senatore Donati, e di altri che le hanno espresse in altra sede. Abbiamo preso cioè un primo provvedimento veramente notevole: quello di portare le ore di insegnamento a 18. Abbiamo in un certo senso preceduto nel tempo una riforma di carattere giuridico generale, ed abbiamo adottato anche un altro provvedimento, con l'articolo 3, giungendo al punto di impiegare questo personale insegnante in mansioni estranee a quella che è la sua specifica attività. Badate bene che questo è veramente un provvedimento della cui eccezionalità non si può negare la portata: ed io mi sono preoccupato un po' delle eventuali ripercussioni che esso potrebbe avere su altre categorie di insegnanti, le quali potrebbero portare, per una loro possibile richiesta, argomenti altrettanto validi

A questo punto, se si vuol dire che in ogni modo dobbiamo provvedere al mantenimento del rapporto d'impiego di tutto il personale insegnante, bisogna onestamente riconoscere la eccezionalità dei provvedimenti che sono stati presi per venire incontro a questa categoria e credo proprio che non si possa dire che si sia rivelata, con la discussione e approvazione di questo provvedimento, una trascuranza o un disimpegno da parte del Governo e della maggioranza nei confronti dei problemi che sono venuti fuori dalla riforma della scuola media per questa categoria di insegnanti.

Quindi ritengo che possiamo approvare questo disegno di legge veramente con tranquillità, ferma restando l'esigenza — sulla quale concordo e che credo comune a tutti e innanzitutto al Governo — di provvedere ulteriormente, quando si siano rivelate le dimensioni esatte del problema che stiamo tentando di risolvere, anche a quegli altri insegnanti rimasti fuori dalle provvidenze adottate con questo disegno di legge Se non interpreto male il rifiuto del Governo di accettare l'ordine del giorno presentato

dai senatori comunisti, penso che questo rifiuto non derivi dalla sostanza della richiesta da essi fatta, e che è condivisa da tutti, ma dal carattere di imposizione che l'ordine del giorno ha.

Concludo, e credo di interpretare anche il pensiero dei colleghi della mia parte, affermando che il nostro voto favorevole nasce proprio dalla volontà di venire incontro alle esigenze degli insegnanti tecnico-pratici.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 13,45.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari